



ASSOCIAZIONE RICREATIVA

“TUTTI SUB”

S T A T U T O

Via Andrea Angiulli, 5 - 00135 Roma

C.F. 97598600589

STATUTO

ARTICOLO 1

Atto di costituzione

1. In data 19 marzo 2010 nella riunione dei soci fondatori:

FERRERI ALESSANDRA

SALVATORE ANTONIO

si è validamente costituita l'associazione "Tutti Sub" con sede in Roma Via Andrea Angiulli 5.

ARTICOLO 2

Sede

1. L'associazione ha sede in Roma in via Andrea Angiulli 5.

ARTICOLO 3

Oggetto e scopo

1. Lo scopo di questa associazione è di riunire per reciproco aiuto, appoggio ed informazione coloro che esercitano attività subacquee, sportive dilettantistiche e ricreative.
2. Essa può promuovere riunioni o raduni, organizzare corsi subacquei e manifestazioni sociali sportive e in genere svolgere ogni attività attinente, direttamente od indirettamente, lo scopo sociale.
3. L'associazione è apertistica e non persegue scopo di lucro.

ARTICOLO 4

Durata dell'associazione

1. La durata dell'associazione è stabilita con termine al 30 Giugno 2050.
2. L'anno sociale, a tutti gli effetti, decorre dal 1 gennaio e ha termine il 31 dicembre dell'anno stesso.
3. Il tesseramento e/o il relativo rinnovamento annuale hanno validità a decorrere dal 1 gennaio al 31 dicembre.
4. L'importo della quota sociale è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 5

Patrimonio ed entrate dell'associazione

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
2. Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:
 - * quota annuale di tesseramento;
 - * contributo di partecipazione ai corsi subacquei;
 - * introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
 - * redditi derivanti dal suo patrimonio.
3. Tutti i versamenti come sopra determinati per la quota di tesseramento e per il contributo di

partecipazione ai corsi subacquei, sono in ogni modo a fondo perduto.

4. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ARTICOLO 6

Soci Fondatori e Soci

1. Sono Soci Fondatori coloro che parteciparono alla costituzione dell'associazione stessa.

2. Sono Soci dell'associazione coloro che vi aderiscono nel corso della sua esistenza.

3. Il mancato rinnovo del tesseramento sospende il godimento dei benefici predisposti dall'associazione.

4. Il socio con la compilazione della domanda di iscrizione si impegna ad accettare lo Statuto ed il Regolamento Generale. I soci si impegnano altresì a non adire le vie legali per le controversie che dovessero insorgere con l'associazione.

5. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

6. L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

7. Il socio si impegna ad effettuare ogni attività subacquea a suo completo rischio e pericolo, sollevando da qualsiasi responsabilità civile e/o penale l'associazione.

8. I soci hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri.

Non possono far parte dell'associazione e pertanto sono obbligati a dimettersi, coloro che perseguono scopi contrari agli orientamenti dell'associazione.

9. La cessazione di appartenenza all'associazione può avvenire per dimissioni del socio o a causa di provvedimenti disciplinari per gravi motivi, deliberati dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 7

Organi dell'associazione

1. Sono Organi dell'associazione:

* l'Assemblea Generale dei soci;

* il Consiglio Direttivo dell'associazione.

2. L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione.

ARTICOLO 8

Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è l'organo sovrano dell'associazione stessa.

2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il 31 Dicembre. Essa inoltre:

* provvede alla nomina del Consiglio Direttivo. Ogni socio con voto scritto e segreto può esprimere un numero massimo di cinque preferenze tra i candidati soci risultanti in regola con il versamento della quota sociale degli ultimi due anni;

* delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;

* delibera sulle modifiche al presente Statuto comprensivo dei regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;

* delibera, in seduta straordinaria, lo scioglimento e la liquidazione della associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno il cinquanta per cento più uno dei soci in regola con il versamento della quota sociale dell'anno.

4. La convocazione è fatta mediante lettera, fax, mail contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i soci risultanti in regola con il versamento della quota sociale dell'anno all'indirizzo risultante dal libro soci aderenti all'associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo almeno quattro giorni prima dell'adunanza.

5. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti.

6. Ogni aderente ha diritto ad un voto personale e pertanto non sono ammesse deleghe.

7. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

8. L'Assemblea Generale in riunione straordinaria è chiamata a decidere sullo scioglimento dell'associazione e non potrà aver luogo senza l'intervento dei 7/10 dei soci in regola con il versamento della quota sociale dell'anno e con l'approvazione dei due terzi dei votanti.

9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9

Il Consiglio Direttivo

1. L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da almeno due membri; in caso di parità di voti resta eletto il socio più anziano di iscrizione all'associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri. La convocazione è fatta mediante lettera, fax, mail, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito ed atto a deliberare quando siano presenti almeno la metà più uno dei consiglieri eletti.

4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

6. I consiglieri eletti durano in carica sino a revoca o dimissioni.

7. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

8. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

* gestire l'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;

* stabilire il programma dell'attività sociale, vagliando anche i suggerimenti e le proposte dei soci;

* convocare le assemblee;

* redigere il bilancio annuale;

* assumere in genere ogni deliberazione che non sia espressamente, dalla legge o dallo Statuto sociale, devoluta all'Assemblea dei soci.

9. Nel caso di dimissione di un membro il Consiglio Direttivo deve provvedere alla sua sostituzione con quel socio che in ordine di graduatoria risulta immediatamente successivo all'ultimo eletto; qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

10. Non possono far parte del Consiglio Direttivo coloro che prestano attività presso altre associazioni subacquee non gemellate se non preventivamente autorizzate dal Consiglio stesso.

ARTICOLO 10

Il Presidente

1. Il Presidente è eletto in seno al Consiglio Direttivo con la maggioranza assoluta del cinquanta per cento più uno tra i primi tre consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.

2. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente nomina il Segretario nell'ambito dei soci risultanti in regola con il versamento della quota sociale, preferibilmente all'interno del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11

Il Segretario del Consiglio Direttivo

1. Il Segretario provvede alla esecuzione pratica delle disposizioni emanate dal Presidente in armonia con le decisioni prese dal Consiglio Direttivo.

2. Redige i verbali del Consiglio ed ha il compito di amministrare i beni dell'associazione seguendo scrupolosamente le direttive e le disposizioni impartite dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

3. Predisporre la bozza del bilancio di esercizio, redige gli inventari dei beni patrimoniali; dispone il pagamento dei mandati e provvede alla riscossione delle reversali.

ARTICOLO 12

Il Revisore dei Conti

1. Il Revisore, qualora nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di effettuare verifiche di cassa e di banca controllando i documenti contabili.
2. Tali controlli dovranno essere effettuati con cadenza trimestrale.

ARTICOLO 13

Avanzi di gestione

1. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 14

Scioglimento

1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge n. 662 del 23 Dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.